



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo  
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

<b>VISTO</b>	il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, con particolare riferimento all'art. 3 - Diritto allo studio – che riconosce, per garantire il diritto allo studio, la concessione di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali, fruibili nell'anno solare;
<b>VISTA</b>	la Circolare Ministeriale n. 319 del 24.10.1991 riguardante le istruzioni operative per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio riconosciuti dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;
<b>VISTO</b>	il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 19 aprile 2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 4 lettera b), che prevede la contrattazione collettiva integrativa a livello regionale sui "Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";
<b>VISTO</b>	il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia sui criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio triennio 2020-2022, da parte del personale docente, educativo e A.T.A., del 27 dicembre 2019, siglato in data 16 dicembre 2019 e sottoscritto in via definitiva in data 17 gennaio 2020;
<b>VISTA</b>	la Nota del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo Prot. N. 277 del 13.01.2022, recante le indicazioni relative alla presentazione delle domande da parte del personale scolastico con contratto breve o saltuario interessato ad ottenere i permessi straordinari per il diritto allo studio DPR 395/88 - C.I.R. 2020, per l'anno 2022;
<b>VISTO</b>	il decreto di questo Ufficio 381 del 30 settembre 2021, con il quale è stato determinato il contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili nell'anno 2022;
<b>VISTO</b>	l'art. 11, comma 3, del C.I.R. AOODRLO 27714 del 27 dicembre 2019, siglato in data 16 dicembre 2019 e sottoscritto definitivamente in data 17 gennaio 2020, che fissa le tempistiche per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale in servizio su supplenza breve e saltuaria;
<b>VISTO</b>	Il proprio decreto n. 8 del 02/02/2022, con il quale è stato pubblicato l'elenco provvisorio dei beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nell'anno solare 2022 - del personale comparto scuola con contratto breve o saltuario.
<b>VISTE VERIFICATA</b>	le segnalazioni pervenute dal personale docente e ATA; la disponibilità di contingente da destinare ai permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88.
<b>INFORMATE</b>	le OO.SS. del Comparto Scuola.

**DISPONE**

**Art. 1**

La pubblicazione degli elenchi definitivi, allegati al presente provvedimento che costituiscono parte integrante dello stesso, così suddivisi:

- A) elenco definitivo del personale scolastico con contratto breve o saltuario ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno solare 2022;
- B) elenco definitivo del personale scolastico con contratto breve o saltuario escluso dalla fruizione dei permessi, con le relative motivazioni.

**Art. 2**

La concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio è subordinata all'accertamento, da parte dei Dirigenti Scolastici, dell'effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati.

La fruizione di tali permessi potrà essere esercitata come indicato dall'art. 9 del C.I.R. 2020-2022 dell'U.S.R. Lombardia.

Gli interessati dovranno comunicare al Dirigente dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio, il piano di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire un'organizzazione efficace dell'Istituzione scolastica.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo  
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m\_pi

È obbligatorio, a seguito della fruizione di tali permessi, presentare al Dirigente Scolastico la certificazione rilasciata dall'Università o dall'Ente di formazione, relativa alla frequenza dei corsi o al sostenimento degli esami. Tale certificazione va presentata entro e non oltre 30 giorni dalla fruizione del permesso. Nel caso in cui l'interessato non presenti la suindicata certificazione, entro i termini previsti, si provvederà alla trasformazione del permesso in aspettativa senza assegni, così come previsto dall'articolo 10 del C.I.R. 2020-2022.

**Art. 3**

I Dirigenti scolastici provvederanno a notificare il presente provvedimento al personale interessato e alla successiva concessione formale dei permessi ai sensi dell'art. 9 del CIR, curando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 10 e 11 del C.I.R.

**Art. 4**

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento ai sensi dell'art. 8 del C.I.R. valido per il triennio 2020/2022.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III  
Vincenzo CUBELLI